



GO/316/13

A tutte le Aziende **ASSOCIATE**

**Circolare n. 48/ER**

Roma, 14 giugno 2013

**Oggetto:** Pubblicazione del decreto ministeriale del 19/04/2013. Contributi per la razionalizzazione della rete carburanti

Si fa seguito alla nostra circolare n. 42ER del 31/05/2013, per allegarvi il testo del decreto in oggetto - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12/06/2013 - che entrerà in vigore alle **ore zero del 12 luglio 2013**. Ricordiamo che può essere presentata domanda di contributo per gli impianti chiusi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

Ricapitoliamo quindi gli aspetti principali del decreto raccomandandovi un'attenta lettura.

Le istanze per la richiesta di contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti dovranno essere presentate entro i seguenti termini, a pena di decadenza, utilizzando la modulistica allegata al decreto:

- per gli impianti chiusi tra il 1° gennaio 2012 e il 12 luglio 2013 le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, ovvero, **entro il 7 gennaio 2014**;
- per gli impianti chiusi successivamente all'entrata in vigore del decreto le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla chiusura (da intendersi la data di ultima erogazione quale risultante dal registro di c/s o la scadenza dell'atto di sospensiva dell'impianto).

**ATTENZIONE:** le domande inviate ai sensi del presente decreto che perverranno al Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto stesso saranno respinte. Ciò significa che per gli impianti già chiusi l'invio della domanda deve essere fatto a partire dal 12 luglio 2013 (fa fede il timbro postale di partenza, art.2 co. 4).





Di seguito si esaminiamo dei casi particolari che meritano particolare attenzione.

- A. Dichiarazione di versamento al Fondo indennizzi per gli anni 1998 (dal 1° agosto)/1999/2000/2002.** Per gli impianti di cui non si era titolari è necessario che il precedente proprietario vi fornisca prova documentale del versamento effettuato alla Cassa conguaglio GPL, per gli anni di propria competenza. Ci risulta che alcune compagnie petrolifere abbiano difficoltà a ritrovare tale documentazione. Potrebbe essere sufficiente (lo stiamo verificando con il Ministero) un'autodichiarazione della compagnia che attesti l'avvenuto versamento per il/gli impianto/i oggetto di cessione. Nel caso in cui non si ottengano tali informazioni dal precedente proprietario, la Cassa conguaglio GPL pubblicherà a breve, sul proprio sito, [www.cassaconguagliogpl.it](http://www.cassaconguagliogpl.it) l'elenco degli impianti sui quali risulta effettuato il versamento. **In caso di mancato versamento si dovrà obbligatoriamente provvedere entro la data del 11 luglio 2013 al versamento alla Cassa Conguaglio GPL, aggiungendo gli interessi legali (vi forniremo successivamente le coordinate bancarie per il bonifico). IL MANCATO VERSAMENTO COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PREVISTI RIMANENDO COMUNQUE L'OBLIGO DEL RIFINANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 6.** Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il versamento nei termini stabiliti, per mancanza dei dati necessari a quantificare l'importo esatto (ad esempio non si conosce l'erogato), si consiglia comunque di presentare domanda specificando, nell'Allegato II al decreto, di impegnarsi ad effettuare il versamento una volta acquisita la documentazione necessaria per la quantificazione dell'importo;
- B. I titolari fino a 5 impianti, che hanno chiuso tra il 1° gennaio 2012 e il 12 luglio 2012,** possono presentare domanda di indennizzo, per ottenere i contributi di cui al DM 07/08/2003, entro un anno dalla chiusura. Coloro che non l'avessero fatto possono comunque presentarla entro l'11 luglio 2013, nel rispetto dei termini previsti o per farla dichiarare "fuori termine" ottenendo così la possibilità del riesame entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in oggetto (ovvero entro l'11 luglio 2014), art. 7 comma 2. Stessa procedura può essere seguita per i gestori che ricadono nelle medesime condizioni;





- C. Per un errore nel testo del decreto, non è stato previsto il transitorio di sei mesi (dall'entrata in vigore del decreto) per presentare domanda di indennizzo ai sensi del DM 07/08/2003, **per i titolari da 6 a 10 impianti (posseduti al 6 luglio 2011) che hanno chiuso tra il 1° gennaio 2012 e il 11 luglio 2012**. In tal caso, suggeriamo comunque di presentare domanda salvo poi darvi ulteriori istruzioni una volta ottenute dal Ministero le adeguate indicazioni.

Cordiali saluti.

Segreteria Generale  
*Ing. Gian Maria Orsolini*

**Allegato:** *Decreto ministeriale del 19/04/2013*

